



**COMUNE DI PERFUGAS
PROVINCIA DI SASSARI**

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

NUMERO 19 DEL 20-04-2015

OGGETTO: Modifiche al Regolamento Generale delle Entrate

L'anno duemilaquindici, il giorno venti del mese di aprile, alle ore 18:00, nella sala consiliare del Comune.

Convocato per determinazione del Sindaco, con avvisi scritti contenenti l'elenco degli oggetti da trattare, spediti e notificati sin dal tempo utili ai singoli Consiglieri, come risulta da dichiarazione in atti, si è riunito il Consiglio, in sessione Ordinaria di Prima ed in seduta Pubblica,, con l'intervento dei Sigg. Consiglieri:

Satta Mario	P
MARRAS GERMANO	P
SERAFINO ALESSANDRO	P
SEU GIAN CARLO	A
SERRA PAOLINO	P
SANNA ANDREA	P
DETTORI ROBERTO	P
COSSU FRANCESCA	A
PALA ANTONIO	P
DECANDIA DOMENICO	A
PIRODDA NICOLA	P
BUIARONI GLORIA	A
MADAU ANDREA LUCIO	A

Assegnati : 13

Presenti 8

In Carica :13

Assenti 5

Risulta che gli intervenuti sono in numero legale.

Partecipa alla seduta con funzione consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97 del D.Lgs. 267/2000 "Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali) il Segretario Comunale MARCHETIELLO WALTER ENZO.

Assume la presidenza il DOTT. Mario Satta nella sua qualità di Presidente e dichiara aperta la seduta per aver constatato la legalità dell'adunanza per il numero degli intervenuti.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto, regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

Illustra il Presidente

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che l'art. 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 dispone che "nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio di funzioni";

Richiamato l'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il quale prevede che i comuni e le province possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e delle aliquote massime dell'imposta;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 28.03.2003, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il "Regolamento Generale delle Entrate", modificato con deliberazione consiliare n. 20 del 23.02.2009 e successivamente con deliberazione consiliare n. 4 del 27.04.2012, all'interno del quale, agli artt. 25,26 e 27 sono contenute le norme regolamentari concernenti la disciplina della compensazione tra debiti e crediti tributari;

ACCERTATO che l'art. 26 consente al contribuente di detrarre a compensazione di debiti eccedenze di versamento esclusivamente per il medesimo tributo;

RITENUTO di dover estendere la facoltà di avvalersi dell'istituto della compensazione per tutti i tributi comunali, ed alla luce di quanto suddetto di modificare i commi 1 e 4 dell' articolo 26 del "Regolamento Generale delle Entrate", come segue:

Art. 26. Compensazione

1. Il contribuente, entro i termini di versamento delle somme a debito, anche derivanti da provvedimenti di accertamento o irrogazione delle sanzioni ed in alternativa alla presentazione della richiesta di rimborso, può portare in detrazione dall'importo dovuto:

- eventuali somme a credito relative al medesimo tributo, siano esse riferite al medesimo anno o ad anni d'imposta precedenti (compensazione verticale);
- eventuali somme a credito relative ad altri tributi comunali, siano esse riferite al medesimo anno o ad anni d'imposta precedenti (compensazione orizzontale)

2. Omissis...

3. Omissis...

4. La compensazione non è ammessa nei seguenti casi¹:

- ✓ tributi riscossi mediante iscrizione a ruolo o forma equivalente;
- ✓ tributi riscossi mediante concessionari della riscossione;
- ✓ intervenuta decadenza del diritto al rimborso secondo i termini ordinari di prescrizione previsti da specifiche leggi di imposta o disposizioni di regolamento;
- ✓ somme a credito non aventi i requisiti della certezza ed esigibilità ovvero sulle quale sia pendente il giudizio a seguito di ricorso;

Visto l'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 27, comma 8, della legge n. 448/2001, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visti:

- il DM del Ministero dell'interno in data 24 dicembre 2014 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 301 in data 30/12/2014), con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2015 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2015;
- il DM del Ministero dell'interno in data 16 marzo 2015 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 67 in data 21/03/2015), con il quale è stato ulteriormente prorogato al 31 maggio 2015 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2015;

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione ;

Acquisito agli atti il parere favorevole dell'organo di revisione economico finanziaria, rilasciato in data 14/04/2015 ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b.7) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dall'articolo 3, comma 1, lettera m) del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174;

con voti unanimi

DELIBERA

- **DI MODIFICARE**, per i motivi espressi nelle premesse i commi 1 e 4 dell' articolo 26 del "Regolamento Generale delle Entrate" nel modo che segue:

Art. 26. Compensazione

1. Il contribuente, entro i termini di versamento delle somme a debito, anche derivanti da provvedimenti di accertamento o irrogazione delle sanzioni ed in alternativa alla presentazione della richiesta di rimborso, può portare in detrazione dall'importo dovuto:

- eventuali somme a credito relative al medesimo tributo, siano esse riferite al medesimo anno o ad anni d'imposta precedenti (compensazione verticale);
- eventuali somme a credito relative ad altri tributi comunali, siano esse riferite al medesimo anno o ad anni d'imposta precedenti (compensazione orizzontale).

2. Il contribuente che si avvale della facoltà di cui al comma precedente deve presentare, entro trenta giorni dalla scadenza del pagamento, una dichiarazione contenente almeno i seguenti elementi:

- generalità e codice fiscale del contribuente;
- il tributo dovuto al lordo della compensazione;
- l'esposizione delle eccedenze compensate distinte per anno d'imposta;
- l'affermazione di non aver domandato il rimborso delle quote versate in eccedenza, o l'indicazione della domanda in cui sono state esposte.

3. Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi, senza ulteriori adempimenti, ovvero ne può essere chiesto il rimborso. In tal caso, il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso deve essere verificato alla data di prima applicazione della compensazione.

4. La compensazione non è ammessa nei seguenti casi²:

- ✓ tributi riscossi mediante iscrizione a ruolo o forma equivalente;
- ✓ tributi riscossi mediante concessionari della riscossione;
- ✓ intervenuta decadenza del diritto al rimborso secondo i termini ordinari di prescrizione previsti da specifiche leggi di imposta o disposizioni di regolamento;
- ✓ somme a credito non aventi i requisiti della certezza ed esigibilità ovvero sulle quale sia pendente il giudizio a seguito di ricorso;

- **DI TRASMETTERE** il presente provvedimento al Ministero dell'Economia e delle Finanze secondo le modalità in premessa indicate;

- **DI PUBBLICARE** sul sito istituzionale del Comune le modifiche apportate al regolamento suddetto.

Infine,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerata l'urgenza che riveste l'esecuzione dell'atto;

Visto l'art. 134, comma 4, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente recita:

Nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio e della giunta possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.

Con voti unanimi

DELIBERA

Il presente provvedimento viene dichiarato urgente e, come tale, immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000 n, 267

P A R E R I

di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 del T.U.EE.LL. approvato con D.Lgvo 267/2000

PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica

Data: 14-04-2015

Il Responsabile del servizio
F.to RAG. PIGA NICOLINA

PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarita' Contabile

Data: 14-04-2015

Il Responsabile del servizio
F.to RAG. PIGA NICOLINA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che copia di questa deliberazione è stata affissa all'albo pretorio dell'Ente oggi 22-04-2015 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al 07-05-2015 ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. n° 267 del 18.08.2000 - T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali.
Contestualmente all'affissione all'Albo pretorio la presente deliberazione è stata trasmessa in elenco ai Capigruppi Consiliari (art. 125 T.U)

Il Presidente

F.to (DOTT. Satta Mario)

Il Segretario Comunale

Il Segretario Comunale

F.to (MARCHETIELLO WALTER ENZO)

F.to MARCHETIELLO
WALTER ENZO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Certifico che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 del D.lgs. n° 267 del 18.08.2000, T.U. delle leggi sull' Ordinamento degli Enti Locali:

Immediatamente Esecutiva (art. 134 c.4 .T.U. EE.LL.)

Il Segretario Comunale
F.to MARCHETIELLO
WALTER ENZO

Perfugas, Li 20-04-2015

Copia Conforme all'Originale per uso amministrativo.

Il Responsabile del Servizio
RAG. PIGA NICOLINA
